



Comune di Castelnovo ne' Monti

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

TITOLO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART . 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dei seguenti servizi cimiteriali nei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni di Felina – Frascaro – Cagnola – Costa de' Grassi – Monteduro – Ginepreto – Vologno – Campolungo – La Gatta – S. Giovanni – Villaberza e Gombio:

- A) servizio di custodia;
- B) gestione dei sistemi di apertura e chiusura dei cancelli dei Cimiteri:
 - B.1) sistemi automatici del cimitero del Capoluogo e di Felina;
 - B.2) sistemi manuali dei cimiteri delle frazioni di Frascaro – Cagnola – Costa de' Grassi – Monteduro – Ginepreto – Vologno – Campolungo – La Gatta – S. Giovanni – Villaberza e Gombio;
- C) esecuzione delle operazioni cimiteriali;
- D) pulizia, spalatura neve, giardinaggio, manutenzione ordinaria, raccolta e conferimento di rifiuti speciali;
- E) servizio luci votive comprendente i nuovi allacciamenti e la manutenzione degli impianti; così come articolati e specificati nei titoli che seguono e negli allegati A e B.

Il concessionario ha rapporti di servizio tanto con il Comune quanto con i privati; in particolare i privati richiedono direttamente al concessionario l'esecuzione del servizio inerente le operazioni cimiteriali, secondo le modalità stabilite dal presente capitolato e dietro pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. (allegato A)

ART. 2 CORRISPETTIVI

Sono effettuati direttamente con mezzi e personale del concessionario e sono posti a carico dell'Amministrazione concedente i servizi di cui al precedente art. 1 lettere A-B-D-E

Il servizio concernente le operazioni cimiteriali, con la sola esclusione delle inumazioni di cui al successivo capoverso, è chiesto direttamente dai privati al concessionario, e pagato sulla base delle tariffe, stabilite dall'Amministrazione Comunale (allegato A), dedotto il ribasso offerto in sede di gara.

Il servizio cimiteriale di inumazione è posto a carico dell'Amministrazione Comunale solo nel caso di indigenza o disinteresse da parte dei familiari e da questa pagato con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Comune di Castelnovo ne' Monti

Le operazioni cimiteriali a carico dell'Amministrazione verranno pagate al concessionario operando, sulle tariffe di cui all'allegato A, la percentuale di ribasso formulata in sede di gara. Per le modalità di pagamento delle predette somme vale quanto disposto dall'art. 8 del presente capitolo.

Il servizio di allacciamento luce votiva è richiesto dai privati al comune, con rimborso dei relativi oneri mediante tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale (Allegato B). L'importo introitato dal comune per allacciamento di luci votive viene corrisposto al concessionario.

Il corrispettivo annuale presunto della concessione è valutato in Euro **55.000,00** (IVA esclusa) di cui 1.980,00 per oneri per la sicurezza, così determinato:

- Euro 27.120,00 oltre ad euro 1.980,00 per oneri per la sicurezza per un totale di euro 29.100,00 (IVA esclusa) quale canone a carico del Comune per i servizi di cui alle lettere A), B), D), E) del precedente articolo 1 ad esclusione degli allacciamenti luci votive computati a parte;
- Euro 800,00 (IVA esclusa) presunti per allacciamento luci votive;
- Euro 1.100,00 (IVA esclusa) presunti per le inumazioni a carico del comune;
- Euro 24.000,00 (IVA esclusa) presunti a carico dei privati per il pagamento delle tariffe per il servizio di cui alla lettera C) del precedente articolo 1.

Il corrispettivo complessivo presunto della concessione per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto è valutato in Euro **220.000,00** (IVA esclusa) di cui 7.920,00 per oneri per la sicurezza, così determinato:

- Euro 108.480,00 oltre ad euro 7.920,00 per oneri per la sicurezza per un totale di euro 116.400,00 (IVA esclusa) quale canone a carico del Comune per i servizi di cui alle lettere A), B), D), E) del precedente articolo 1 ad esclusione degli allacciamenti luci votive computati a parte;
- Euro 3.200,00 (IVA esclusa) presunti per allacciamento luci votive;
- Euro 4.400,00 (IVA esclusa) presunti per le inumazioni a carico del comune;
- Euro 96.000,00 (IVA esclusa) presunti a carico dei privati per il pagamento delle tariffe per il servizio di cui alla lettera C) del precedente articolo 1.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo non superiore a quello iniziale, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera B del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sempre che sussistano le condizioni di pubblico interesse.

Il concessionario è tenuto a proseguire nel servizio anche dopo la scadenza del contratto in attesa dell'espletamento di una nuova gara e comunque non oltre 6 (sei) mesi alle medesime condizioni.

ART. 4 OBBLIGO DI DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti di legge il concessionario deve eleggere domicilio in Castelnovo ne' Monti, in luogo da lui liberamente scelto, fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono. A richiesta della direzione del servizio di polizia mortuaria, il concessionario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, ad ogni incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti il servizio.

ART. 5 OBBLIGHI, SPESE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente capitolato e ad eseguire i servizi oggetto della presente concessione alle condizioni e con le modalità formulate in sede di offerta. Sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente e qui elencati a titolo meramente esemplificativo:

- Tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione , la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08, a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di concessione;
- Tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- Tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- Tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale della concessione.

ART. 6 PERSONALE, REQUISITI E COMPORTAMENTO

Le persone che vengono dal concessionario investite della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari ed essere di gradimento dell'Amministrazione.

L'impresa concessionaria deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio. Il concessionario mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del Responsabile della polizia mortuaria, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

ART. 7 SERVIZI AGGIUNTIVI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare la presente concessione con l'affidamento di ulteriori servizi di propria competenza attinenti alla gestione dei cimiteri, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ART. 8 PAGAMENTI - MODALITA'

I pagamenti al concessionario per i servizi e le operazioni posti a carico del Comune sono fatti in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di regolari fatture, dopo che il Responsabile della polizia mortuaria avrà effettuato i controlli di cui all'art. 15 e 16 del presente capitolato per i servizi di cui alle lettere C) e D) dell'art. 1 del presente capitolato ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente avrà effettuato i controlli di cui all'art. 15 e 16 del presente capitolato per i servizi di cui alle lettere A), B) ed E) dell'art. 1 del presente capitolato, e dopo acquisizione del modello DURC (Documento unico di Regolarità Contributiva).

Comune di Castelnovo ne' Monti

Il concessionario sopra indicato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'importo dei diritti spettanti al concessionario per le operazioni cimiteriali ed altre prestazioni a pagamento, da parte dei privati, secondo tariffa, è versato dagli interessati direttamente al concessionario con le modalità che la stessa riterrà più opportune. Ove il pagamento della tariffa non avvenga in contanti è diritto del concessionario stabilire forme di garanzia a tutela del proprio credito e adottare ogni misura idonea a prevenire o evitare mancate riscossioni. In quest'ambito il concessionario tiene sollevata l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti dei richiedenti il servizio, derivante da errori, omissioni o non conformità nell'applicazione delle tariffe stabilite nell'allegato A). Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi tutti gli importi dei diritti spettanti al concessionario per le operazioni cimiteriali ed altre prestazioni a pagamento, da parte dei privati, secondo tariffa, possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

ART. 9 RECUPERO CREDITI

Il concessionario non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il recupero di crediti sorti nell'espletamento dei servizi pagabili direttamente dai privati.

ART. 10 REVISIONE DEI CORRISPETTIVI - TARIFFE

I corrispettivi offerti sono riferiti all'intero periodo della concessione. Ai sensi dell'art. 115, del D.Lgs. 163/06, il contratto inerente il servizio in oggetto è soggetto a revisione periodica del prezzo che sarà operato sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente, sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma IV, lettera c) e comma V del medesimo D. Lgs. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il paramero di riferimento sarà la variazione dell'indice ISTAT generali dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Le tariffe di cui all'allegato A) del presente capitolato sono stabilite, dall'Amministrazione Comunale e accettate pienamente e senza riserve dal concessionario. Le tariffe così stabilite, dedotto il ribasso offerto in sede di gara si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato. A nessun titolo il concessionario può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto della concessione compensi aggiuntivi, comunque denominati, rispetto alle tariffe come sopra specificate, né a carico del richiedente il servizio, né a carico dell'Amministrazione.

ART. 11 SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il concessionario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e D.P.R. 333 del 3 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità predisposte dal Comune di Castelnovo ne' Monti.

**ART. 12
RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E A COSE**

Il Concessionario è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale , dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal mancato o inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile. Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale dell'impresa, durante i servizi stessi. Il concessionario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Il concessionario è in ogni caso tenuto a provvedere all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per il servizio oggetto della concessione.

**ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva, stabilita nel 10% dell'importo di aggiudicazione, deve essere costituita con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Tale garanzia dovrà permanere, anche dopo la scadenza della concessione, fino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato e sarà svincolata con specifica dichiarazione liberatoria dell'Amministrazione committente.

**ART. 14
PENALITA'**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato o il ritardo nell'espletamento dei servizi, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dal servizio di polizia mortuaria, rendono possibile il concessionario di una penale da applicarsi dall'Amministrazione, da Euro 250,00 fino ad Euro 500,00, secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene applicata con lettera motivata del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo relativo ai servizi posti a carico del Comune. Occorrendo, l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento e obbligo di reintegro della cauzione nell'importo originario.

**ART. 15
INADEMPIENZE ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI**

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può eseguire d'ufficio, a totale spese del concessionario, il servizio stesso.

**ART. 16
FORME DI CONTROLLO**

Bimestralmente il concessionario deve predisporre una relazione riferente le opere, i macchinari, le attrezzature e i mezzi tecnici utilizzati per la gestione del servizio, elencando dettagliatamente le operazioni eseguite. Tale relazione, attestante la buona ed efficiente esecuzione del servizio reso,

dovrà essere trasmessa al Comune di Castelnovo ne' Monti per la liquidazione delle relative fatture. Il concessionario è obbligato inoltre a fornire le informazioni sul numero di operazioni svolte di cui all'allegato A e B del presente capitolato con i relativi importi anche per le operazioni effettuate direttamente per privati cittadini e per tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione concedente, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa: tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto normativamente previsto, in caso di inadempimenti gravi e ripetuti tali da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, il buon andamento del servizio, l'Amministrazione concedente ha il diritto di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto viene comunicata al concessionario con lettera raccomandata. In conseguenza di questo provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione del contratto.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata, la cessione totale o parziale, della concessione, sotto pena della risoluzione del contratto.

ART. 19 SUBAPPALTI

E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, i servizi di cui alla presente concessione. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy la Ditta aggiudicataria, unitamente all'affidamento del servizio è nominata, ai sensi degli art. 4 lettera g e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, Responsabile del Trattamento dei dati di qualsiasi natura per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del presente contratto.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22, e 31 del D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti;
- qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Amministrazione comunale nella persona del suo Referente Responsabile;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196 del 1993 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto della convenzione;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli interessati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattato dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione comunale dando ad essa piena collaborazione, verifiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

ART. 21 PRIVACY

In relazione alle disposizioni della Legge 30.06.2003 n. 196, i dati personali della Ditta aggiudicataria saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per finalità istituzionali, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distribuzione ed accessi non autorizzati.

ART. 22 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Amministrazione comunale promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto della presente concessione e in tale ambito fornirà all'aggiudicatario copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il servizio oggetto di affidamento. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all'art. 26, 3° comma D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Il concessionario è obbligato a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro.

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il concessionario promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione del DUVRI da consegnare in copia, debitamente sottoscritto, all'Amministrazione. Il concessionario è obbligato inoltre a aggiornare, ove necessario il DUVRI iniziale per tutta la durata della concessione ed a redarre i "Verbali di sopralluogo e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" che costituiscono parte integrante del D.U.V.R.I.

Tutte le attività previste nella presente concessione dovranno essere svolte dal concessionario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per le prime quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'aggiudicatario (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 23 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO.

Oltre alle condizioni del presente capitolato, ed agli annessi allegati, l'impresa concessionaria è pure soggetta , in quanto possa occorrere e sia applicabile, alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria nazionale, e relativo regolamento comunale (approvato/modificato con deliberazione di consiglio comunale. n.17 del 17/02/2003), alle disposizioni normative nazionali in

Pagina 7 di 10

materia di igiene ed al regolamento comunale di igiene (approvato con deliberazione di consiglio comunale n 88 del 20/10/1959 e n. 34 del 26/3/60, modificato con C.C. N. 248 del 10/10/1975 e n. 32 del 21/03/1990), al D. Lgs. 163/06 e smi e alle loro successive ed eventuali modifiche.

**ART. 24
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese di contratto (registro, bolli, quietanze, ecc.) e ogni altra accessoria e dipendente sono a carico dell'impresa concessionaria.

**TITOLO II
SERVIZIO DI CUSTODIA – GESTIONE DEI SISTEMI MANUALI
ED AUTOMATICI DI APERTURA E CHIUSURA**

**ART. 25
CONSISTENZA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA – GESTIONE SISTEMI MANUALI ED
AUTOMATICI DI APERTURA E CHIUSURA**

1. Il servizio di custodia, da espletare sia per il cimitero del Capoluogo che per tutti i cimiteri delle frazioni, consta di tutte le operazioni amministrative afferenti questa mansione ed esplicitamente disciplinate dall'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285 del 1990 nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto sopra citato vengono specificatamente ascritte al custode. Accanto alle funzioni indicate dal Regolamento di polizia mortuaria il servizio di custodia consta dei seguenti oneri:

- A) vigilanza ogni qualvolta sia presente nel cimitero con proprio personale per l'espletamento di attività di propria competenza affinché da parte di tutti sia mantenuto un contegno decoroso e corretto e segnalazione alle autorità competenti di ogni comportamento contrario del luogo e delle cose;
- B) informazioni al pubblico sulla situazione delle tombe e sulle norme che disciplinano i cimiteri;
- C) individuazione sulle schede e sui registri, sia del cimitero del Capoluogo che dei cimiteri delle frazioni, del numero progressivo di catalogazione del loculo da assegnare al defunto, e tempestiva comunicazione, a mezzo fax, all'Ufficio Comunale competente per la conferma della disponibilità del loculo stesso;

Alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285/90 provvede inoltre in modo autonomo il servizio di Polizia Mortuaria. Data la valenza certificativa di tale ultima attività, che si contrappone, sotto questo profilo, al valore essenzialmente organizzativo delle annotazioni effettuate dal concessionario, si precisa che in caso di discordanza circa le annotazioni effettuate sui registri prevarranno le annotazioni contenute nei registri tenuti dal servizio di Polizia Mortuaria.

2. Il Concessionario dovrà provvedere:

- Alla gestione manuale dell'apertura e chiusura dei cancelli dei cimiteri delle frazioni di (Frascaro – Cagnola – Costa de' Grassi – Monteduro – Ginepreto – Vologno – Campolungo – La Gatta – S. Giovanni – Villaberza e Gombio);
- Alla gestione dei sistemi automatici di apertura e chiusura dei cimiteri del Capoluogo e della Frazione di Felina;

**ART. 26
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Comune di Castelnovo ne' Monti

Il concessionario è obbligato ad espletare le attività amministrative inerenti il servizio di custodia, tanto per il cimitero del Capoluogo quanto per i cimiteri delle frazioni, presso il cimitero del Capoluogo o in altra sede, in locali specificatamente indicati all'atto della stipulazione del contratto. In tale sede dovranno pertanto essere conservati gli esemplari dei registri, così come le autorizzazioni alla sepoltura di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 285/1990, eventualmente tenuti con sistemi informatici, così come disciplinato dall'art.12 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24. Qualora gli uffici di Polizia Mortuaria procedano ad adottare un sistema informatico integrato per la gestione dei servizi di competenza, il concessionario dovrà dotarsi di un sistema informatico che gli consenta di provvedere all'aggiornamento dei registri di custodia.

ART. 27 PERSONALE - OBBLIGO DI REPERIBILITA'

Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, il concessionario garantisce il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizioni 24 ore su 24, adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni. Il personale addetto al servizio di custodia deve rispondere ai requisiti fissati dall'art.5 della presente concessione. Esso deve essere dotato di divisa decorosa, di stoffa scura, da approvarsi dal Comune.

TITOLO III SERVIZIO DI PULIZIA: SPALATURA NEVE , GIARDINAGGIO MANUTENZIONE ORDINARIA, RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SERVIZIO LUCI VOTIVE

ART. 28 CONSISTENZA DELLE ATTIVITA'

I lavori, le forniture e le attività inerenti tale titolo, da effettuarsi sia nel cimitero del Capoluogo sia nei cimiteri delle frazioni sono dettagliatamente descritti nell'allegato B della presente concessione.

ART. 29 ATTREZZI E MACCHINE

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dal concessionario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

ART. 30 DANNI

Il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso della concessione. L'impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte a evitare questi danni.

ART. 31

Pagina 9 di 10

ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Il concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui alla presente concessione nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al titolo III della presente concessione.

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 32 CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Il servizio cimiteriale consta delle operazioni quali inumazioni, tumulazioni, traslazioni, estumulazioni, raccolta resti mortali, ecc... così come dettagliatamente descritte nell'allegato A al presente capitolato. Le operazioni cimiteriali ordinarie dovranno essere espletate rispettando il numero dei trasporti funebri giornalieri ed in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco in tema di trasporti funebri.

ART. 33 ATTREZZI E MACCHINE

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dal concessionario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei cimiteri. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

ART. 34 DANNI

Il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso della concessione. L'impresa comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte a evitare questi danni.

ART. 35 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI OBBLIGO DI REPERIBILITÀ'

Il concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui alla presente concessione nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al titolo IV del contratto. Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, il concessionario garantisce il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione 24 ore su 24 adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni.

Allegati:

- a) Descrizione dei servizi e delle attività
- b) Disciplinare attività di gestione e di manutenzione dei cimiteri.